SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA -

N. 2722

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FABBRI, SIGNORI, CUTRERA, ZITO, GIUGNI e SCEVAROLLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1991

Abrogazione del comma 6-bis dell'articolo 2 del decretolegge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154

ONOREVOLI SENATORI. - In sede di conversione del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, la Camera dei deputati votò l'introduzione di un comma aggiuntivo all'articolo 2 del decreto, col quale si sanciva l'equiparazione «ad ogni effetto» dei vitalizi, spettanti ai parlamentari, in dipendenza della cessazione dalle cariche, alle rendite vitalizie di cui al comma 1, lettera h), dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e cioè «le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso».

L'emendamento aggiuntivo sollevò, nel corso dell'esame del disegno di legge da parte del Senato, severe e fondate critiche da parte dei senatori socialisti come da parte di altri Gruppi parlamentari.

L'imminenza dello scadere dei termini di vigenza del decreto-legge in conversione, un decreto – giova ricordarlo – che rivestiva grandissimo rilievo ai fini della attuazione della manovra di politica economica del Governo, precluse la possibilità concreta di cassare la norma: il rinvio del disegno di legge alla Camera avrebbe infatti comportato, di fatto, la caducazione del decreto-legge.

Stante tale difficoltà, i capigruppo dei partiti di maggioranza sottoscrissero un

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ordine del giorno col quale si impegnava il Governo, con fondamento giuridico, a interpretare l'equiparazione tra i vitalizi parlamentari e le rendite vitalizie ai soli effetti civili e previdenziali, e non già a quelli tributari, e a provvedere sollecitamente alla emanazione di norme interpretative in tale senso.

In sede di discussione i senatori socialisti subordinarono l'approvazione del comma aggiuntivo dell'articolo 2 del decreto – una approvazione tenica, non di merito – all'assunzione da parte del Governo di un impegno formale ad adottare, nel corso del Consiglio dei ministri immediatamente successivo, le misure occorrenti a sciogliere ogni equivoco e a impedire l'introduzione

di un privilegio ingiustificabile nel momento in cui si chiedono ai lavoratori e ai pensionati sacrifici e pazienza. Tale impegno, nel corso di una seduta assai tormentata del Senato, venne dal rappresentante del Governo, il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

A tutt'oggi il Governo si è dimostrato doppiamente inadempiente, sia perchè non ha minimamente ottemperato all'indirizzo interpretativo che si era impegnato a rispettare, sia perchè nulla ha predisposto, sul piano dell'iniziativa legislativa.

A questo punto riteniamo improcrastinabile una iniziativa legislativa parlamentare che abroghi la norma introdotta nel decreto-legge n. 69 del 1989.

X LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 6-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato.